Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 25 settembre 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1702.
Conversione in legge del R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1703.
Proroga dei termini per l'attuazione del piano di risanamento di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 luglio 1894, n. 344, con la quale fu approvato il piano particolareggiato di risanamento della città di Palermo, assegnandosi per l'esecuzione di esso il termine di anni 25 dalla data di promulgazione della detta legge;
Viste le leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931, n. 744, colle quali il termine anzidetto venne prorogato successivamente fino al 19 luglio 1936-XIV;

Vista la domanda in data 13 maggio 1936-XIV presentata tempestivamente dal comune di Palermo per ottenere una proroga di anni 7 al termine sopra stabilito, nonchè agevolazioni fiscali e procedurali di espropriazione;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di accordare la richiesta proroga di termini nonchè le agevolazioni fiscali e procedurali di esproprio richiesto dal Comune;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il termine per l'esecuzione del piano di risanamento e conseguenziale ampliamento della città di Palermo, in forza della legge 19 luglio 1894, n. 344, e delle leggi 1° giugno 1922, n. 728, ed 8 giugno 1931, n. 744, scadente il 19 luglio 1936-XIV, è prorogato fino al 19 luglio 1943.

Art. 2. — Per gli immobili ricadenti nel piano di risanamento sopraindicato, per la cui esecuzione viene concessa la proroga di cui all'articolo precedente, il comune di Palermo è autorizzato ad applicare gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 3. — Per gli immobili invece ricadenti in nuove zone da espropriarsi, anche per variazioni ed aggiunte al vecchio piano di risanamento, la indennità di espropriazione sarà stabilita con l'applicazione della media tra il valore venale e l'imponibile capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento, secondo le condizioni dell'immobile e della località.

L'imponibile che servirà di base per la capitalizzazione suddetta è quello attribuito all'immobile alla data del 19 luglio 1936-XIV.

Art. 4. — Tutte le costruzioni eseguite sia dai privati che dal Comune o dai suoi concessionari nei lotti di risulta del piano di risanamento prorogato come all'art. 1, godranno dell'esenzione venticinquennale dalla imposta fondiaria e dalle sovrimposte comunali e provinciali sui fabbricati.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 agosto 1936-XIV, n. 1704.
Esenzione dalle tasse di registro e bollo sugli atti riguardanti il credito cinematografico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, concernente concessioni di anticipazioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Visto il R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, che costituisce presso la Banca Nazionale del Lavoro una Sezione autonoma per il credito cinematografico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari le concessioni di credito cinematografico;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Gli atti di concessione delle anticipazioni a favore dei produttori di pellicole cinematografiche, di cui all'art. 3, ultimo capoverso, della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1143, sono esenti da tassa di bollo e da registrazione tributaria.

Art. 2. — La Banca Nazionale del Lavoro per le operazioni di credito cinematografico compiute dall'apposita Sezione autonoma costituita con R. decreto 14 novembre 1935-XIV, n. 2504, è esente da ogni tassa sugli affari e dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito cinematografico.

In sostituzione dei detti tributi sarà corrisposta all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi dieci per ogni cento lire delle somme mutuate, accertate alla fine di ciascun esercizio.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme per disciplinare l'accertamento e la riscossione della tassa di abbonamento stabilita dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per la stampa e la propaganda autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 89. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 settembre 1936-XIV, n. 1705.
Aggiunta per i Regi istituti tecnici industriali di raggruppamenti di materie a quelli stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, ed aggiunta alle equiparazioni di cattedre di Regi istituti tecnici industriali e Regi istituti industriali e minerari contenute nella tabella approvata col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, che approva i programmi, gli orari e i raggruppamenti di materie nelle scuole e istituti d'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162, che approva le tabelle di equiparazione delle cattedre delle scuole e istituti d'istruzione tecnica;

Visto il R. decreto 7 maggio 1936-XIV, n. 762, che approva gli orari ed i programmi delle scuole medie d'istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Ai raggruppamenti di materie stabiliti per i Regi istituti tecnici industriali dall'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, sono aggiunti, ai fini degli articoli 17 e 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, i raggruppamenti seguenti:

1. — Chimica generale ed inorganica - Analisi chimica generale - Laboratorio chimico - Esercitazioni di chimica analitica.
2. — Chimica industriale - Microscopia e microbiologia conciaria ed esercitazioni relative - Scienze naturali.
3. — Chimica organica - Analisi tecniche e relative esercitazioni - Tecnologia della concia e della tintura delle pelli.

Art. 2. — In aggiunta alle equiparazioni di cattedre di Regi istituti tecnici industriali o Regi istituti industriali e minerari contenute nell'apposita tabella approvata col R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1162, alle cattedre di Istituto tecnico industriale costituite dai raggruppamenti di materie di cui ai numeri 1, 2, 3 del precedente articolo, sono equiparate, rispettivamente, le seguenti cattedre di Istituto industriale:

1. — Chimica e fisica.
2. — Chimica e scienze naturali.
3. — Chimica e materie conciarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 88. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Torino è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il sig. comm. dott. ing. Giovanni Devecchi è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Lavori Pubblici, foglio n. 38.
(3816)

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Nomina del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto autonomo per le case popolari di Torino è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino »;
Ritenuto che è stato provveduto alla nomina del presidente e che occorre ora provvedere alla nomina del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'art. 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il sig. prof. dott. ing. Ettore Morelli è nominato vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Lavori Pubblici, foglio n. 37.
(3817)

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV.
Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della sopra citata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;
Ritenuto che l'Istituto comunale per abitazioni minime di Trieste è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste »;
Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del cennato Istituto provinciale, ai sensi dell'articolo 6 della sopra citata legge e dell'art. 4 dello statuto dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il sig. gr. uff. Angelo Fano e il sig. comm. Nino Battino sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 15 Lavori Pubblici, foglio n. 39.
(3819)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 settembre 1936-XIV.
Nomina del comm. Gino Sequi a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dei cereali;
Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale il rag. Ignazio Pozzi, membro della Corporazione dei cereali in rappresentanza dei lavoratori per la produzione dei cereali, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura per la nomina del comm. Gino Sequi a membro della Corporazione dei cereali quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali in sostituzione del rag. Ignazio Pozzi, deceduto;
Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il comm. Gino Sequi è nominato membro della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per la produzione dei cereali in sostituzione del rag. Ignazio Pozzi.
Roma, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3831)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 12 settembre 1936-XIV.
Nomina del cav. Pietro Giuffrida a membro della Corporazione viti-vinicola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione viti-vinicola;
Visto il proprio decreto 8 novembre 1934-XII, con il quale l'ing. Edoardo De Marco è nominato membro della Corporazione viti-vinicola in rappresentanza dei datori di lavoro per la produzione dell'alcool di seconda categoria;
Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del cav. Pietro Giuffrida a membro della Corporazione viti-vinicola in sostituzione dell'ing. Edoardo De Marco, deceduto;
Su proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cav. Pietro Giuffrida è nominato membro della Corporazione viti-vinicola quale rappresentante dei datori di lavoro per la produzione dell'alcool di seconda categoria in sostituzione dell'ing. Edoardo De Marco.
Roma, addì 12 settembre 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 8 dicembre 1907, n. DXVI, con il quale l'Istituto autonomo per le case popolari di Torino fu riconosciuto come *corpo morale;*
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto organico approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 3 luglio 1936;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Torino è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Torino ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 26 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3815)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1936-XIV.
Riconoscimento dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, numero 1049, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1925, n. 235, con il quale l'Istituto comunale per abitazioni minime di Trieste fu riconosciuto come corpo morale;
Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto come Istituto autonomo provinciale, ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto lo schema di statuto approvato dal Consiglio di amministrazione del sopracennato Istituto con delibera 19 maggio 1936;

Decreta:

L'Istituto comunale per abitazioni minime di Trieste è riconosciuto come Istituto autonomo provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Trieste ».
E' approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale, composto di 27 articoli.
L'esercizio finanziario in corso del cennato Istituto avrà termine il 28 ottobre 1936-XIV.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(3818)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in Bolzano.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera 20 agosto c. a. n. 16895, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, chiede di essere autorizzato ad acquistare in nome e per conto della predetta Opera, in Bolzano, dal Demanio dello Stato, una striscia di terreno facente parte della p.f. 2152/12 in P.T. 1196/11 del C.C. di Gries, della superficie di mq. 9167, del valore di L. 5500,20, mediante permuta con altra striscia, di proprietà della stessa Opera Nazionale, facente parte della p.f. 2168/26 in P. T. 1380/11 del C.C. di Gries, della superficie di mq. 91,67 del valore di L. 3666,80;
Ritenuta la convenienza e la necessità della permuta, occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in Bolzano;
Visti gli atti fra cui la perizia di stima dell'Ufficio tecnico di finanza;
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, in Bolzano, mediante permuta, il terreno sopra descritto per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino.
L'ufficiale rogante dovrà accertarsi, sotto sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3820)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare il terreno per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino, in Trieste.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la lettera 14 giugno c. a., n. 13261, con la quale il presidente dell'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede di essere autorizzato ad acquistare, in nome e per conto della predetta Opera, in Trieste, mediante donazione, dal detto Comune, il terreno comunale n. tav. 2481 e l'altro su una frazione del cat. n. 35 (bene pubblico) di Chiarbola Superiore, della superficie complessiva di mq. 2.020, dei quali mq. 1470 prelevati dalle tav. n. 2481 di Città, e mq. 550 prelevati dal cat. n. 35 di Chiarbola Superiore, valutati, giusta perizia dell'Ufficio tecnico del Comune, L. 121.000; sul quale terreno è stata costruita la Casa della Madre e del Bambino;
Ritenuta la necessità e la convenienza di accettare detta donazione;
Visti gli atti, fra i quali la deliberazione 28 dicembre 1935 del podestà di Trieste pubblicata senza opposizione, a norma e per gli effetti degli articoli 17 e 18 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F;*
Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad acquistare, in Trieste, mediante donazione di quel Comune, il terreno sopra descritto per la Casa della Madre e del Bambino.
L'ufficiale rogante dovrà accertarsi, sotto la sua responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 settembre 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(3821)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica.

Nel decreto del Capo del Governo 16 agosto 1936-XIV, concernente i « concorsi per i passaggi nei ruoli del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute di funzionari appartenenti ad altre Amministrazioni statali », pubblicato a pagina 2920 della *Gazzetta Ufficiale* in data 23 settembre 1936-XIV, all'art. 3, seconda colonna, riga terza, in luogo di . . . « 9° *del gruppo* C » deve leggersi « 11° *del gruppo* C ».

(3834)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.